



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia
On. Alberico Gambino

17/7/2015
NOTIZIA DI
FALCO L. DIA
J.M.

Prot. n. 0045 /2015/SP/GAMBINO DEL 16 LUGLIO 2015

On.le Rosetta D'Amelio
Presidente Consiglio Regionale
SEDE

Oggetto: Art. 121 comma 1° Regolamento funzionamento del Consiglio Regionale. Mozione " FORMAGGI SENZA LATTE. ATTENTATO ALLA QUALITA' DEI NOSTRI PRODOTTI".

Gentile signor Presidente,
trasmetto e deposito, agli atti del Consiglio Regionale, l'allegata Mozione chiedendo, ai sensi e per effetto art. 121 comma 2° che essa – riferendosi a questione di particolare ed urgente rilevanza – possa essere valutata, discussa ed approfondita nella prossima riunione del Consiglio Regionale.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

On.le Alberico Gambino

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0008051/A

Del 17/07/2015 13 18 58

Da CR A SERASS

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 2/4

X LEB-RA

V. S.
Assemblea
17.7.2015

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783960 - Fax: 081.7783066
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it



ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 2/4

X FEB-PA

Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia

On. Alberico Gambino

Il Consiglio regionale della Campania

PREMESSO CHE:

- la Commissione europea ha intimato all'Italia di abrogare la legge 11 aprile 1974, n. 138 con particolare riferimento alla parte di essa che riguarda il divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito nella fabbricazione dei prodotti lattiero caseari;
- la suddetta legge, secondo la Commissione europea sarebbe limitativa per la libera circolazione delle merci, essendo la polvere di latte e il latte concentrato prodotti utilizzati in tutta Europa e quindi di facile produzione;

CONSIDERATO CHE:

- l'Italia, già con il regio decreto del 15 ottobre 1925, n. 2033, aveva fatte proprie le disposizioni stabilite dal Congresso Internazionale per la repressione delle frodi alimentari svoltosi a Ginevra nel 1908 in cui si è deciso che il formaggio deve essere ottenuto senza alcuna aggiunta di sostanze ad eccezione di fermenti, sale e spezie;

- successivamente con la legge 11 aprile 1974, n. 138 è stato disposto all'articolo 1, comma 1:

1) "È vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:

a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere;

d) bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui alle lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi proporzione.

2) È altresì vietato detenere latte in polvere negli stabilimenti o depositi, e nei locali annessi o comunque intercomunicanti, nei quali si detengono o si lavorano latti destinati al consumo alimentare diretto o prodotti caseari.

3) È escluso dal divieto di cui al primo comma il latte liquido ottenuto dal latte in polvere puro o miscelato con altre sostanze che abbia subito tutti i trattamenti idonei a qualificarlo del tipo «granulare e a solubilità istantanea» e che sia destinato al consumo alimentare immediato dell'utente, purché il suddetto prodotto sia distribuito tramite apparecchiature automatiche e semiautomatiche nelle quali la miscelazione del latte in polvere con le altre sostanze avvenga al

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143

Tel. 081 7783960 - Fax: 081.7783066

gambino.alb@consiglio.regione.campania.it



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia

On. Alberico Gambino

momento stesso in cui l'utente si serve dell'apparecchiatura. La dose massima di bevanda fornita per ogni singola erogazione non può superare i 150 centilitri.

4) È vietata l'installazione di distributori che forniscono bevande di cui al presente comma nei bar, ristoranti e luoghi affini; negli alberghi e nelle mense, di qualunque genere e tipo, tale divieto è limitato alle cucine ed ai locali adibiti alla distribuzione ed al consumo dei pasti;...";

RILEVATO CHE:

- l'altissima qualità il prestigio e la grande reputazione in tema di prodotti lattiero caseari pongono la nostra Regione al vertice del commercio internazionale, proprio per l'elevatissimo zelo e rigore nel produrre una vastissima tipologia di formaggi utilizzando solo e semplicemente latte intero, caglio e sale con le particolarità e le specialità di ogni territorio e tradizione locale;

- l'abrogazione della legge 11 aprile 1974, n. 138, comporterebbe un abbassamento della qualità dei prodotti lattiero caseari e metterebbe a rischio il primato della produzione italiana la cui esportazione di formaggi e latticini vanta nel primo trimestre 2015 un aumento del 9,3%;

TUTTO CIO' PREMESSO

impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso:

- a) il Governo e il Parlamento della Repubblica affinché non si abroghi la legge 11 aprile 1974, n. 138;
- b) il Parlamento europeo affinché vengano tutelati i prodotti tipici lattiero caseari e le relative peculiari modalità di produzione che hanno consentito nel tempo di promuovere prodotti unici di altissima qualità;
- c) a trasmettere il presente provvedimento a tutti i parlamentari europei, i parlamentari e senatori nazionali eletti in Campania affinché si attivino, per quanto di loro competenza, a sostenere la presente volontà della Regione Campania.

Il Capogruppo FDI
On.le Alberico Gambino